

N. R.G. 1581/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

Sezione I Civile

La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

**dott. Giuseppe De Rosa**  
**dott.ssa Antonella Allegra**  
**dott. Gianluigi Morlini**

**Presidente**  
**Consigliere**  
**Consigliere Relatore**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**nella causa civile iscritta al n. R.G. **1581/2023** promossa da:**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.**

A

APPELLANTE

contro

(C.F. TRBFRZ65H13G479B), con il patrocinio dell'avv. A

APPELLATO

**CONCLUSIONI:**Le parti hanno concluso come da memoria di precisazione delle conclusioni *ex art. 352 n. 1 c.p.c.***Appellante:**

Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza impugnata resa a verbale n. 759/2023 all'udienza del 26.7.2023 dal Tribunale Ordinario di Rimini, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Amadei - R.G. n. 1574/2020, ed in accoglimento del presente atto di appello,

- in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della sentenza e per l'effetto accertare e dichiarare, trattandosi di tributi, il difetto di giurisdizione in favore della CTP di Rimini;
- nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza resa a verbale n. 759/2023 all'udienza del 26.7.2023 dal



Tribunale Ordinario di Rimini, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Amadei - R.G. n. 1574/2020, mai notificata.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.

### **Appellato:**

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, e previa ogni necessaria declaratoria,

- in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque la nullità dell'avversario atto di appello per la carenza dello *jus postulandi* e comunque per difetto di mandato secondo le ragioni e i motivi di cui al relativo paragrafo della superiore narrativa;
- in via principale nel merito, respingere l'appello proposto dall'ADER per tutte le causali indicate in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Rimini – Giudice Dott.ssa Amadei n. 759/2023 ex adverso impugnata, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere;
- in adesione al motivo di cui all'interposto appello incidentale accogliere le conclusioni formulate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, condannando ADER al pagamento in favore del signor [REDACTED] di spese competenze del giudizio di primo grado rettificato in ragione della censura specificamente rivolta alla sentenza appellata, nonché le spese e le competenze del presente giudizio.

### **FATTO**

La controversia trae origine dall'opposizione all'esecuzione presso terzi promossa dal debitore [REDACTED] davanti al Tribunale di Rimini, evocando in giudizio la precedente Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito, per brevità, ADER).

In particolare, [REDACTED] ha domandato di “*annullare e/o dichiarare la nullità e/o inefficacia*” delle dodici cartelle poste alla base della procedura esecutiva, deducendo la inesistenza della loro notifica e comunque la prescrizione del credito maturato già prima del pignoramento.

Costituendosi in giudizio, ADER ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini, trattandosi di cartelle tutte relative a tributi erariali quali Irpef, Irap ed Iva; e nel merito l'infondatezza, alla luce delle produzioni documentali attestante le notifiche delle cartelle e la sospensione della prescrizione tramite l'invio di molteplici atti interruttivi integrati da avvisi di intimazione.

Il Tribunale, recependo una difesa rassegnata dall'attore nelle note conclusive e nulla statuendo sull'eccezione di difetto di giurisdizione, ha ritenuto che, avendo [REDACTED] nelle more del giudizio



proposto istanza di sospensione dell'esecuzione ex articolo 1 comma 537 L. n. 228/2012, vi fosse cessazione della materia del contendere, ed ha quindi disposto in tal senso compensando tra le parti le spese di lite.

Avverso la pronuncia interpone appello ADER, eccependo da una prima angolazione ed in rito l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione e reiterando quindi la stessa; eccependo da una seconda angolazione e nel merito l'inesistenza della cessazione della materia del contendere, atteso che l'istanza di sospensione ex articolo 1 comma 537 L. n. 228/2012 era stata riscontrata negativamente e si era proceduto all'azzeramento di solo cinque delle dodici cartelle azionate, non già in ragione di tale istanza ma in ragione dell'applicazione del D.L. n. 41/2021, cd. decreto sostegni, per le posizioni debitorie di importo inferiore ad € 5.000; eccependo infine, da una terza angolazione e sempre nel merito, l'inconfigurabilità della prescrizione, in quanto più volte interrotta con la notifica di avvisi di intimazione e preavvisi di fermo amministrativo.

Costituendosi in giudizio, resiste l' [REDACTED] in rito eccependo il difetto di *ius postulandi* dell'avvocato difensore dell'appellante; nel merito argomentando nel senso della correttezza della sentenza impugnata; in via di appello incidentale chiedendo il riconoscimento delle spese di lite del primo grado.

La causa è stata trattenuta in decisione dopo la concessione dei termini ex articolo 352 c.p.c.

## DIRITTO

a) Come sopra precisato, preliminarmente l'appellato "*eccepisce il difetto dello ius postulandi in capo all'Avv. Tolomei, in quanto manca il deposito, nel fascicolo del grado di appello dell'ADER, dell'atto notarile con cui è stata rogata la procura in forza della quale il sig. Barrile sarebbe stato investito del potere di delegare la rappresentanza e la difesa del predetto Istituto all'Avv. [REDACTED] e ciò contribuisce a concretizzare l'eccepito difetto dello ius postulandi in capo all'Avv. [REDACTED] da cui ne deriva la nullità della procura*".



Il rilievo non coglie nel segno.

Sul punto va innanzitutto premesso che, con riferimento al presente giudizio di appello, la procura *ad litem* è stata conferita non già dal “sig. Barrile” (che aveva invece conferito la procura in primo grado, allorquando era il responsabile del contenzioso, con atto che qui non risulta oggetto di contestazione), bensì dal “dott. Piergiorgio Iodice quale direttore generale Emilia Romagna” (cfr. citazione in appello). Ciò posto, è allegata già all’atto di appello la procura *ad litem* conferita dal dottor Iodice all’avvocato Frabetti, e non essendo dall’appellato revocata in dubbio la possibilità per il direttore generale di rappresentare ADER, la procura *ad litem* risulta già per questo validamente conferita.

In ogni caso e comunque, per quanto occorrer possa, anche ai fini dell’articolo 182 c.p.c. e pur in assenza di ogni provvedimento del giudice, l’appellante ha poi altresì depositato la procura notarile con la quale il direttore generale di ADER ha conferito la procura speciale ai singoli responsabili territoriali, tra cui il dottor Iodice (cfr. allegato alla memoria del 31/3/2026).

Nessun dubbio, quindi, vi è in ordine alla ritualità della procura *ad litem* conferita al difensore dell’appellante.

**b)** Detto della ritualità dell’appello, si osserva che, come esposto in parte narrativa, col primo motivo l’appellante censura la sentenza per avere omesso la pronuncia, così rigettandola implicitamente, sull’eccezione di difetto di giurisdizione, che alla stregua dell’ordine delle questioni di cui all’articolo 276 c.p.c. avrebbe dovuto essere la prima ad essere affrontata.

Il motivo è fondato

E’ infatti noto che, alla luce dell’articolata trama normativa (cfr. art. 2 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992, nonché art. 57 comma 1 lettera a DPR n. 602/1973 così come integrato dalla sentenza di Corte cost. n. 114/2018) e dall’insegnamento giurisprudenziale formatosi sul punto (Cass. Sez. Un. nn. 7822/2020, 28709/2020, 4846/2021, 12642/2021, 20693/2021, 21642/2021, 1394/2022, 8465/2022, 16986/2022, 30666/2022, 4227/2023, 22754/2024), la linea di confine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria in materia di riscossione esattoriale, è parametrata sulla seguente distinzione:



- sussiste la giurisdizione tributaria ove si fanno valere vizi della pretesa tributaria che si siano verificati fino alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento se validamente avvenute; ovvero fino al momento dell'atto esecutivo nel caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, poiché in tali ipotesi l'atto esecutivo, tramite la cd. opposizione recuperatoria, diventa lo strumento per far valere i vizi di una notifica della cartella o dell'intimazione mai perfezionata;
- sono invece devolute alla giurisdizione ordinaria le questioni sulla legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale, nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento; ovvero, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.

Quindi e in altre parole: al giudice tributario spetta la cognizione sul titolo esecutivo, nonché le opposizioni recuperatorie proposte per veicolare contestazioni che si assume non essersi potute dedurre prima del pignoramento a causa dell'omessa conoscenza degli atti prodromici, e ciò secondo lo schema di cui all'articolo 19 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992; al Giudice Ordinario spetta invece la cognizione sull'opposizione all'esecuzione con riferimento alla pignorabilità dei beni ed ai fatti sopravvenuti alla cartella od all'intimazione, nonché sull'opposizione agli atti esecutivi diversi da quelli concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo.

Tanto premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che, nel caso che qui occupa, l'attore ed attuale appellato ha contestato davanti al Tribunale di Rimini l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti azionati già al momento del pignoramento presso terzi.

Ciò posto, indipendentemente dalla fondatezza o meno di tali rilievi, documentalmente contrastati dall'attuale appellante, non è revocabile in dubbio che la giurisdizione sia quella tributaria, trattandosi di opposizione recuperatoria con la quale si fa valere la presunta omessa notifica delle cartelle e la prescrizione della pretesa tributaria così come azionata.



c) In ragione di tutto quanto sopra, l'appello principale va accolto, statuendosi la giurisdizione del Giudice Tributario, con onere di riassunzione così come da dispositivo.

Rimangono quindi assorbiti gli ulteriori motivi dell'appello principale relativi al merito, ed in particolare alla effettiva notifica delle cartelle, all'interruzione della prescrizione ed alla inesistenza di una cessazione della materia del contendere.

L'accoglimento dell'appello principale con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione, travolge poi all'evidenza l'appello incidentale in ordine alla domanda di riconoscimento delle spese di lite del primo grado, atteso che l'appellante incidentale risulta totalmente soccombente.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste per il doppio grado di giudizio a favore del vittorioso appellante ed a carico del soccombente appellato, tenendo a mente un valore prossimo ai minimi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa, pari ad oltre 270 mila euro.

Si dà atto che, essendo l'impugnazione incidentale stata integralmente respinta, l'appellante incidentale è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 *quater* DPR n. 115/2002 inserito dall'articolo 1 comma 17 L. n. 228/2012.

**P.Q.M.**

**la Corte d'Appello di Bologna Sez. I Civile**

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

- in accoglimento dell'appello principale e rigettando l'appello incidentale, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, indicando la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini ed assegnando i termini di legge di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per l'eventuale riassunzione;



- condanna [REDACTED] a rifondere a Agenzia delle Entrate Riscossione le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 25.000 per compensi (€ 12.000 per il primo grado ed € 13.000 per l'appello), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, DPR n. 115/2002, con riferimento all'appellante incidentale.

Così deciso nella camera di consiglio del 21/4/2026

Il Consigliere Istruttore-Estensore

dott. Gianluigi MORLINI

Il Presidente

dott. Giuseppe DE ROSA

